SENATO DELLA REPUBBLICA

N. 2534

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RONCONI, FIRRARELLO, CIMMINO, ZANOLETTI e DENTAMARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1997

Norme in materia d'inquadramento dei tecnici laureati nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – È necessaria e non ulteriormente procrastinabile un'ampia riflessione sulle situazioni che nel tempo sono venute a crearsi all'interno dell'università italiana. In particolare, occorre porre rimedio a quelle ipotesi di palese ingiustizia e iniquità che continuano a perpetuarsi a danno del personale laureato inquadrato nell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria («laureati tecnici»).

Queste figure rivendicano a buon diritto norme certe e giuste di inquadramento, nonchè chiare prospettive professionali. Infatti, in tale categoria si trovano «compresse» figure laureate di vario titolo e provenienza, la cui professionalità viene ampiamente sottovalutata, sotto il profilo giuridico ed economico, senza reali prospettive di carriera.

È noto che in molti atenei il personale tecnico in possesso di laurea è ormai inquadrato nelle varie qualifiche funzionali, da agente tecnico (IV livello) a funzionario tecnico (VIII livello), ma è utilizzato negli istituti e/o dipartimenti, in via di fatto e in assenza di un formale riconoscimento, sulla base degli studi seguiti, della propria professionalità e specializzazione, più che per la qualifica funzionale di appartenenza, trovandosi spesso a svolgere funzioni in larga misura sovrapponibili a quelle dei ricercatori universitari o degli assistenti ordinari.

Alla gran parte dei «laureati tecnici», infatti, viene riconosciuta un'ampia autonomia nell'attività scientifica di ricerca ed assistenziale; inoltre, di fatto, essi partecipano ampiamente all'attività didattica portata avanti nelle strutture di appartenenza, sia con l'assistenza agli studenti in tesi, che con lo svolgimento di attività integrative (seminari ed esercitazioni pratiche) degli insegnamenti ufficiali.

Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di porre rimedio a questa situazione di grave iniquità che determina uno stato di profonda demotivazione e frustrazione, che deve essere superata mediante norme adeguate che pongano un definitivo rimedio alle cause legislative del vigente ordinamento giuridico. XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono indetti per l'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge giudizi di idoneità ad assistente ordinario – ruolo ad esaurimento – per titoli scientifici e didattici, per il personale in possesso di laurea ad inquadramento nell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria dell'università, indipendentemente dalla qualifica ricoperta e dalla modalità di accesso, che abbia comprovatamente svolto attività scientifica e didattica per almeno tre anni.

Art. 2.

1. L'attività scientifica e didattica svolta è certificata dal preside di facoltà, o dal direttore di istituto o dipartimento ovvero dal titolare della cattedra alla quale il personale di cui all'articolo 1 afferisce.

Art. 3.

1. Il giudizio di idoneità è formulato, sulla base dei titoli presentati dal candidato, da una commissione costituita da tre professori di ruolo dell'area di afferenza del candidato, nominati dal rettore su proposta della facoltà.

Art. 4.

1. Al personale medico ed odontoiatra dell'area tencico-scientifica e socio-sanitaria, inquadrato ai sensi dell'articolo 1, è mantenuta la funzione assistenziale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modifi-

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cato dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.